

**ALLEGATO 1 – PIANO**

Il Comune ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) Padania Acque SpA
- 2) Padania Acque Gestione SRL
- 3) Casalasca Servizi SpA

Quanto alle società 1) - 2), l'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella relazione in Allegato 2; i tempi di ottenimento prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Per tutte le società di cui sopra sub 1)-2)-3), il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate in Allegato 2, e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.

N° 4 DEL 31.3.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. (dr. Raffaele Pio Grassi)**ALLEGATO 2 – RELAZIONE**

Le **società** in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) Padania Acque SpA
- 2) Padania Acque Gestione SRL
- 3) Casalasca Servizi SpA

Le società sub 1) e 2) sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali; la società sub 3) è mista pubblico – privato, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali; la partecipazione del Comune nella società sub 4) è totalitaria.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali **informazioni** di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

NOME SOCIETÀ	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE
Padania Acque S.p.A.	Servizio idrico integrato	€ 30.308.451,68	0,986
Padania Acque Gestione spa	Servizio idrico integrato	€ 2.459.172,00	2,84
Casalasca Servizi S.p.A.	Gestione integrata di rifiuti	€ 500.000,00	0,10

Come indicato nelle premesse della deliberazione di Consiglio Comunale cui la presente relazione è allegata, gli **aspetti / elementi / fattori** in base ai quali ogni società / partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) - 2) PADANIA ACQUE – PADANIA ACQUE GESTIONE

a) Padania Acque Gestione è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del DLgs 152 / 2006. Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenzia che è in fase di attuazione la procedura di fusione ex art.2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione in Padania Acque; le due società si sono originate dalla scissione ex art.2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art.35, c.1 Legge 448 / 2001 (con ricomposizione della separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149 bis e 172 del D.lgs. 152/2006 come modificati ed integrati dal DL 133/2014 convertito nella legge n. 164/2014;

b) La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d) Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di attuazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

Dai bilanci di Padania Acque e Padania Acqua Gestione è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000;

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

Ex art.16, c.2 DL 90 / 2014, Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a

decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Dall'integrazione di Padania Acque e Padania Acque Gestione risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

3) CASALASCA SERVIZI

a) Il Comune può ben essere titolare di società di svolgimento di servizi pubblici locali (ex art.3, cc.27 e ss Legge 244 / 2007), quale è il ciclo dei rifiuti (come da LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006), di cui la società affidataria.

b) La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge gestioni analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società' partecipate dal Comune.

d) La natura di società mista non consente con facilità di valutare percorsi di aggregazione con altre società pubbliche operative nel ciclo dei rifiuti nel territorio del cremonese; la questione prescinde dalle competenze istituzionali del Comune singolarmente considerato; si è in attesa di verificare gli sviluppi dell'eventuale individuazione e strutturazione dell'ambito territoriale ottimale afferente il ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.1, c.609 Legge 190 / 2014 ad integrazione dell'art.3bis DL 138 / 2011.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società deve rispettare quanto previsto dall'art.1, cc.728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti

diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.